



Bruxelles, 13 luglio 2015
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0147 (NLE)**

**10839/15
ADD 1**

**EEE 28
ENV 477
SAN 221
UD 155**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	10 luglio 2015
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2015) 334 final - ANNEX 1
Oggetto:	ALLEGATO DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. .../2015 che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE (direttiva sulla qualità dei carburanti)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2015) 334 final - ANNEX 1.

All.: COM(2015) 334 final - ANNEX 1



Bruxelles, 10.7.2015
COM(2015) 334 final

ANNEX 1

ALLEGATO

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. .../2015
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)
e l'allegato XX (Ambiente)
dell'accordo SEE**

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE (direttiva sulla qualità dei carburanti)

ALLEGATO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. .../2015

**che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)
e l'allegato XX (Ambiente)
dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE¹.
- (2) La direttiva 2009/30/CE abroga la direttiva 93/12/CEE del Consiglio², che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati II e XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XVII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 6a (Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

"- **32009 L 0030**: Direttiva 2009/30/CE del Parlamento e del Consiglio, del 23 aprile 2009 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 88).
2. Al punto 6a (Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente testo:

"c) All'articolo 2, paragrafo 5, dopo "Finlandia" viene aggiunta la parola "Islanda" e dopo "Norvegia" viene aggiunta la parola "Lituania".

d) All'articolo 3, paragrafo 4, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

¹ GU L 140 del 5.6.2009, pag. 88.

² GU L 74 del 27.3.1993, pag. 81.

"L'Islanda può autorizzare l'immissione sul mercato durante il periodo estivo di benzina contenente etanolo o metanolo con una tensione di vapore massima di 70 kPa, a condizione che l'etanolo utilizzato sia un biocarburante o che la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta grazie all'uso di metanolo soddisfi i criteri specificati all'articolo 7 ter, paragrafo 2."

e) Gli articoli da 7 ter a 7 sexies non si applicano al Liechtenstein.

f) L'articolo 7 ter, paragrafo 6, non si applica agli Stati EFTA."

3. Il testo del punto 6 (Direttiva 93/12/CEE del Consiglio) è soppresso.

Articolo 2

Al punto 21ad (Direttiva 1999/32/CE del Consiglio) dell'allegato XX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

"- **32009 L 0030**: Direttiva 2009/30/CE del Parlamento e del Consiglio, del 23 aprile 2009 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 88)."

Articolo 3

I testi della direttiva 2009/30/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il [...], a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE*.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Comitato misto SEE
Il presidente*

*I segretari
del Comitato misto SEE*

* [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]